

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI BRINDISI**

- Sezione civile –

Dott. FAUSTA PALAZZO - Presidente rel.

Dott. PAOLA LIACI - giudice

Dott. PIETRO LISI - giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO DI OMOLOGA**

nella causa civile iscritta al n. 3618/2021 R.G. affari contenziosi, vertente

TRA

[REDACTED], difesa e rappresentata dall'avv. Andrisano Antonio;

- RICORRENTE

E

[REDACTED], difeso e rappresentato dall'avv. Andrisano Antonio;

- RESISTENTE

Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla separazione.

OGGETTO: Separazione consensuale

**FATTO E DIRITTO**

Il Tribunale, rilevato che:

i coniugi in premessa contrassero matrimonio con rito concordatario il 22/08/2017 in [REDACTED]; che dall'unione nasceva il figlio: [REDACTED] (2013); che la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti sorti tra i coniugi;

che i predetti coniugi hanno rinunciato a comparire all'udienza del 28/02/2022 innanzi al Presidente del Tribunale delegato ed hanno chiesto la trattazione del presente procedimento, depositando anche le condizioni da esse parti sottoscritte.

Va rilevato che ricorrono le condizioni per la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni specificate e richiamate in dispositivo.

In particolare va rilevato che:

- a) sussiste il libero consenso dei coniugi alla separazione;
- b) non sono emerse possibilità di riconciliazione;
- c) le condizioni riportate non risultano un contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente con ricorso del 20/10/2021 da [REDACTED] e [REDACTED], con richiesta di trattazione scritta,

DICHIARA

la separazione personale dei coniugi, celebrato il 22/08/2017 in [REDACTED], trascritto nei registri dello stato civile di quel comune al n. 68, Parte 2, Serie A, alle condizioni riportate nell'allegato al verbale di udienza del 28/02/2022 a firma congiunta delle parti e che deve ritenersi parte integrante del presente provvedimento.

Dispone che il presente decreto di omologa venga comunicato alle parti e ai loro difensori.

Manda alla cancelleria perché comunichi il presente decreto all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.

Brindisi, 28/02/2022

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Lopalco, tirocinante in servizio presso questo Ufficio.

[REDACTED]  
[REDACTED]

IL PRESIDENTE EST.  
(dott. Fausta Palazzo)

[REDACTED]

TRIBUNALE DI BRINDISI

CONDIZIONI DI SEPARAZIONE [REDACTED]

- 1) ciascun coniuge si dichiara economicamente autonomo ed autosufficiente, per cui provvederà al proprio mantenimento;
- 2) la casa coniugale sita in [REDACTED] condotta in locazione ed adibita a residenza familiare, resta assegnata unitamente ai mobili e componenti d'arredo alla sig.ra [REDACTED] ove la stessa vive, e continuerà a vivere, anche unitamente al comune figlio minore [REDACTED] restando inteso e confermato che la predetta la sig.ra [REDACTED] provvederà al pagamento del canone di locazione pari ad euro 400,00 in uno al pagamento delle relative utenze domestiche;
- 3) il sig. [REDACTED] si è già trasferito, e dal settembre del 2019 vive, anche unitamente al comune figlio minore, presso l'abitazione sita in [REDACTED] condotta in locazione per il canone mensile di euro 450,00 restando inteso e confermato che il predetto sig. [REDACTED] si farà carico del pagamento del canone di locazione in uno al pagamento delle relative utenze domestiche;
- 4) per il figlio minore [REDACTED] viene convenuto l'affidamento condiviso tra i entrambi i coniugi, fermo restando che gli stessi, di comune accordo, hanno convenuto che il comune figliolo vivrà una settimana presso l'abitazione della madre ed una settimana presso l'abitazione del padre, alternativamente, e così: la prima e la terza settimana di ciascun mese presso l'abitazione materna e la seconda e la quarta settimana di ciascun mese presso l'abitazione paterna, salvo eventuale e diverso accordo tra i coniugi ed in particolare sempre compatibilmente con le esigenze e le condizioni di salute,

[REDACTED]

[REDACTED]

